

MODIFICHE AL REGOLAMENTO NIDI D'INFANZIA N. 231

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Regolamento interno</p> <p>1. Ciascun Nido si dota di un Regolamento Interno (R.I.), le cui norme non possono contrastare con il presente documento, proposto dal Comitato di Gestione e approvato dal Consiglio Circostrizionale con le modalità previste dalla normativa regionale e secondo le indicazioni quadro proposte dalla Direzione Pedagogica.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 – Principi e modalità di funzionamento</p> <p>1. Ciascun nido d’infanzia attua le linee di indirizzo pedagogico contenute nel Progetto pedagogico cittadino, attraverso il proprio Progetto educativo annuale</p> <p>2. L’ideazione e la realizzazione dei progetti pedagogico, educativo ed organizzativo sono condotti secondo un criterio di collegialità, ai diversi livelli organizzativi, di nido, di circolo, di settore.</p> <p>3. Le modalità di funzionamento dei nidi d’infanzia comunali sono stabilite da questo regolamento e da disposizioni organizzative emanate dalla Divisione Servizi Educativi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Utenza</p> <p>1. Il Nido accoglie i bambini fino ai tre anni d'età secondo le norme definite dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>2. I bambini che compiono 3 anni prima del 31 agosto potranno frequentare il Nido fino a tale data.</p> <p>3. I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre non sono ammessi a partire dal 1° settembre.</p> <p>4. Ai bambini portatori di deficit (articolo 12 Legge 104/1992 e D.P.R. 24 febbraio 1996 n. 224, C.R. 11/SAP) é garantito il diritto secondo quanto stabilito dal Regolamento Servizio Integrazione Sviluppo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Utenza</p> <p>1. Il nido d’infanzia accoglie bambini e bambine da 3 mesi a 3 anni d’età.</p> <p>2. Le bambine ed i bambini che compiono 3 anni prima del 31 agosto possono frequentare il nido fino a tale data.</p> <p>3. I bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 31 dicembre non sono ammessi a partire dal 1° settembre.</p> <p>4. I nidi d’infanzia accolgono le bambine ed i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente ordine di priorità:</p> <p>a) famiglie residenti a Torino (se è residente chi viene iscritto/a ed almeno un genitore);</p> <p>b) famiglie non residenti a Torino, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città;</p> <p>c) altre famiglie non residenti.</p> <p>5. Al solo fine dell'accesso al nido d'infanzia, sono equiparate a quelle residenti a Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad una scuola dell'infanzia comunale.</p> <p>6. In presenza di poli per l’infanzia costituiti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è garantita la continuità nel passaggio dal nido d’infanzia alla scuola dell’infanzia del polo, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 5 - Iscrizioni e ricorsi</p> <p>5.1) DOMANDE E COMMISSIONE UNICA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La domanda di ammissione viene presentata al primo nido richiesto in ogni Circoscrizione. 2. Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, devono essere redatte su apposito modulo e corredate dei documenti richiesti dall'Amministrazione, nonché da ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'applicazione delle priorità di ammissione. Tale documentazione dovrà essere richiesta nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. 3. Le domande rimaste in lista d'attesa dovranno essere annualmente ripresentate nei termini previsti per la prima graduatoria, come fissato con deliberazione di cui all'articolo 5.3. 4. E' istituita una apposita Commissione Unica Circoscrizionale, così composta: <ul style="list-style-type: none"> - Presidente della Circoscrizione o un suo delegato, che la convoca e la presiede; - Economo di ogni Nido della Circoscrizione (o suo sostituto); - Presidente del Comitato di Gestione di ogni Nido della Circoscrizione (o suo sostituto); - Responsabile dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale; - Impiegato amministrativo dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale (senza diritto di voto e con funzioni di segreteria). 5. Il Consiglio di Circoscrizione approva il regolamento di funzionamento della Commissione Unica che ne disciplina l'organizzazione del lavoro. 6. Le competenze della commissione unica circoscrizionale sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - discussione e decisione sui casi, presentati dai singoli Comitati di Gestione, in cui sia dubbia l'assegnazione delle priorità e dei punteggi; - analisi e decisione in merito ai ricorsi pervenuti; - approvazione delle graduatorie uniche circoscrizionali provvisorie; - approvazione delle graduatorie uniche circoscrizionali definitive e conseguente assegnazione dei posti. 7. E' competenza dell'Ufficio Istruzione circoscrizionale: <ul style="list-style-type: none"> - ricevere gli elenchi delle domande presentate in ordine di punteggio, predisposte dai Comitati di Gestione dei Nidi; - elaborare le graduatorie uniche circoscrizionali provvisorie e definitive, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione Unica circoscrizionale. 8. E' competenza del Funzionario responsabile dell'ufficio istruzione 	<p style="text-align: center;"><i>sostituito dai seguenti</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 - Iscrizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Annualmente, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, suddivise per fasce d'età. 2. La domanda di iscrizione deve essere presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, direttamente o attraverso appositi sportelli istituiti sul territorio comunale. Nella domanda possono essere espresse, in ordine, al massimo 10 preferenze: per ogni preferenza deve essere indicata la sede ed il tempo di frequenza richiesto. 3. Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A). 4. Il/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria provvisoria cittadina. 5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione. 6. Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la/il competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria definitiva. 7. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata in coda alla graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui comma 1. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 5 bis. 8. La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi. 9. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Circoscrizionale richiedere agli organi competenti accertamenti mirati e a campione, ai sensi del DPR 403/98, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l'attendibilità della documentazione prodotta dall'utente e allegata alla domanda di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9.2 comma 3 del presente regolamento.</p> <p>9. Dal momento in cui la graduatoria verrà elaborata con procedure informatizzate gli adempimenti degli uffici istruzione circoscrizionali saranno svolti dalla procedura stessa.</p> <p>10. Nella domanda d'iscrizione la famiglia dovrà indicare la struttura prescelta, eventuali sedi alternative in ordine di preferenza e la fascia oraria di frequenza richiesta. In relazione alla richiesta, la domanda sarà collocata nella graduatoria per l'attribuzione dei posti per la frequenza a tempo lungo o in quella per la frequenza a tempo breve. Ove la famiglia intenda modificare il tempo di frequenza per un bambino già frequentante, dovrà ripresentare la domanda di iscrizione, nei termini stabiliti con il provvedimento deliberativo di cui all'articolo 5.3. La presentazione di una nuova domanda non comporta la decadenza dal posto già assegnato.</p> <p>11. Le famiglie saranno chiamate telefonicamente seguendo le graduatorie circoscrizionali per la copertura dei posti disponibili nelle strutture da loro indicate nella domanda e dovranno confermare o rinunciare al posto entro due giorni lavorativi dalla chiamata o personalmente o tramite telegramma inviato al nido.</p> <p>12. Qualora i genitori non venissero reperiti telefonicamente o non si presentassero, ne' facessero pervenire rinuncia o conferma scritta si invierà un telegramma con avviso di assegnazione del posto e richiesta di conferma e/o rinuncia. In caso di mancata risposta al telegramma, entro due giorni lavorativi, il nominativo del bambino sarà cancellato dalla lista di attesa.</p> <p>13. Nel caso la famiglia non intendesse accettare l'assegnazione del posto in uno dei Nidi segnalati, come seconda o ulteriore scelta, potrà rimanere in lista d'attesa solamente per un turno di chiamata. Alla seconda chiamata, nel caso di non accettazione del posto, sarà depennato d'ufficio dalla graduatoria.</p> <p>14. Nel caso la famiglia benefici del contributo previsto dal progetto "Un anno per crescere insieme", il posto al nido potrà essere assegnato dopo la fine del congedo parentale. Ove il bambino maturi il diritto ad essere ammesso prima della fine del congedo, permarrà nella graduatoria con il punteggio maturato.</p> <p>15. In relazione ai posti disponibili nei Nidi privi di lista d'attesa, la Commissione di cui sopra indicherà periodicamente alle famiglie, con mezzi di informazione non individualizzati e piu' ampi possibile, le possibilità di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 bis – Domande con priorità assoluta</p> <p>1. Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:</p> <p>a) disabilità certificata;</p> <p>b) disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;</p> <p>c) grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza del nido in relazione alla sua patologia.</p> <p>2. Le condizioni di cui ai precedenti punti a) e c) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.</p> <p>3. Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre preferenze.</p> <p>4. Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare, vengono collocate nella graduatoria definitiva secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5.</p> <p>5. Le domande presentate fuori termine a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per grave problema di salute del bambino o della bambina per cui si presenta la domanda, vengono collocate nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 5, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 5bis.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altro nido d'infanzia comunale, non occupi un posto riservato in un nido privato convenzionato, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>ingresso relative ai diversi Nidi anche in aggiunta alle preferenze espresse.</p> <p>16. Le graduatorie sono pubbliche.</p> <p>5.2) GRADUATORIE E CRITERI</p> <p>1. Nel predisporre gli elenchi delle domande presentate con i relativi punteggi, i Comitati di Gestione dei nidi dovranno tenere conto, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di utenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) famiglie residenti nel comune di Torino; 2) famiglie non residenti nel comune di Torino, in cui almeno uno dei due genitori presti attività lavorativa nel comune di Torino; 3) altre famiglie non residenti. <p>1 bis. Al solo fine dell'accesso al nido d'infanzia, sono equiparate a quelle residenti nel Comune di Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad una scuola dell'infanzia comunale.</p> <p>2. Nell'ambito di ciascuna di dette categorie si applicano i punteggi allegati al presente regolamento (allegato 1), che garantiscono priorità assoluta nell'ammissione, con l'ordine sottoindicato, ai bambini con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) disabilità certificata (previa valutazione della Commissione handicap centrale); 2) disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino), in numero limitato per ogni nido, in modo da evitare la concentrazione di situazioni problematiche; 3) gravi problemi di salute o nel cui nucleo familiare siano presenti persone con gravi problemi di salute (previa valutazione di apposita Commissione) istituita dalla Giunta Comunale, in cui sia garantita la presenza di un componente con specializzazione in campo sanitario ed un componente con competenze pedagogiche, demandando alla Giunta stessa l'eventuale istituzione di Commissioni decentrate. <p>La priorità assoluta si applica anche alla lista d'attesa.</p> <p>Per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi può disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva. Analogamente si procede nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile.</p> <p>I punteggi prendono in considerazione le seguenti altre condizioni, elencate in ordine di priorità:</p>	<p>5 bis.1) Disabilità certificata</p> <p>1. Un'apposita Commissione composta da responsabili pedagogici e pedagogiche esamina le domande e la documentazione presentata dalle famiglie al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutare la presenza dei requisiti che danno diritto alla priorità assoluta nell'ammissione al servizio; - valutare la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini con disabilità ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, prevedendo eventualmente, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta; - proporre le risorse da assegnare al nido in ragione del numero dei bambini e delle bambine iscritte e delle caratteristiche della disabilità, dell'orario di frequenza, nei limiti delle disponibilità di organico e finanziarie. <p>5 bis.2) Gravi problemi di salute</p> <p>1. Un'apposita Commissione, in cui siano presenti almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con competenze pedagogiche, esamina le domande e la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, della bambina o del bambino e le condizioni indicate all'articolo 5 bis comma 1.</p> <p>2. I nominativi delle bambine e dei bambini con gravi problemi di salute che abbiano i requisiti per l'attribuzione della priorità assoluta vengono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 5 bis punto 1 che, valutando la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, può eventualmente prevedere, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta.</p> <p>5 bis.3) Disagio sociale</p> <p>1. In ogni nido d'infanzia le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 20% dei posti. Su decisione del</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>1) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o con un unico genitore a cui spetta la potestà;</p> <p>2) unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non coabitano;</p> <p>3) genitori lavoratori: comprendono i lavoratori discontinui che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione non sono occupati, ma hanno lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12;</p> <p>4) trasferimento da nido di altre circoscrizioni per cambio di residenza;</p> <p>5) numero di figli di età inferiore a 11 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento) o stato di gravidanza della madre;</p> <p>6) presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido per il quale si chiede l'iscrizione o presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle;</p> <p>7) genitori disoccupati, iscritti nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno 3 mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande;</p> <p>8) permanenza in lista d'attesa alla fine dell'anno educativo;</p> <p>9) unico genitore coabitante con condizione di lavoro disagiata: pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore;</p> <p>10) genitori studenti;</p> <p>11) numero di figli da 11 a 18 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento);</p> <p>12) condizione di lavoro disagiata di ciascun genitore, in famiglia in cui siano presenti entrambi.</p> <p>A parità di punteggio verrà data precedenza al bambino con ISEE inferiore e, in subordine, qualora non venga presentato l'ISEE, al bambino di età maggiore per le graduatorie dei "lattanti" e dei "piccoli" ed al bambino di età minore nella graduatoria dei "grandi". Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all'ISEE una decurtazione del 15%. Le modalità applicative saranno individuate dalla Giunta Comunale.</p> <p>3. Le priorità ed i punteggi, per la formazione delle graduatorie, dovranno essere allegati al modulo di domanda, che sarà unico per tutto il territorio cittadino.</p> <p>4. Non si potrà procedere all'esclusione dalla graduatoria per motivi formali. Gli eventuali errori nella presentazione della domanda dovranno essere segnalati agli interessati, perché possano essere sanati.</p> <p>5. Su segnalazione dei servizi competenti saranno accolti anche bambini senza</p>	<p>competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Nido Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 30%.</p> <p>2. La/Il dirigente può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta.</p> <p>3. Per i bambini e le bambine dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il/la competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi può disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva. Analogamente si procede nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Articolo 5 ter - Assegnazione dei posti e accettazione</p> <p>1. Il/la dirigente, nell'approvare la graduatoria definitiva, assegna i posti disponibili a livello cittadino, secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.</p> <p>2. L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 5 bis.</p> <p>3. L'assegnazione del posto viene comunicata per via telematica. L'accettazione o la rinuncia devono essere comunicate entro i tempi e con le modalità indicati nel provvedimento di cui all'articolo 5; la mancata risposta entro i termini è considerata rinuncia al posto.</p> <p>4. L'accettazione del posto comporta la cancellazione dalla graduatoria cittadina.</p> <p>5. Se ad una bambina o ad un bambino viene assegnato il posto nel nido e per il tempo di frequenza indicato come prima preferenza, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalla graduatoria.</p> <p>6. Se il posto viene assegnato in un nido o per un tempo di frequenza che non è il primo scelto, si può rinunciare e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria.</p> <p>7. Dopo l'accettazione, se i genitori hanno necessità di cambiare nido o tempo di frequenza devono presentare una nuova domanda di iscrizione. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere previste deroghe alla presentazione di una nuova domanda, per modificare il tempo di frequenza in particolari situazioni.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>fissa dimora o figli di genitori privi del permesso di soggiorno.</p> <p>5.3) TERMINI E RICORSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le graduatorie vengono predisposte di norma due volte l'anno. 2. Le scadenze sono uniche per tutto il territorio cittadino e sono fissate con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale assunto di concerto dagli Assessori interessati. 3. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie é ammesso ricorso alla Circoscrizione, che deciderà entro 10 giorni. 4. Gli interessati possono presentare ricorso in sede giurisdizionale. 	<p style="text-align: center;">Articolo 5 quater - Controlli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse. 2. Nel caso di rilevati la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.
<p style="text-align: center;">Articolo 6 - Assenze dei bambini</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le assenze dei bambini devono essere sempre adeguatamente motivate e documentate, secondo le indicazioni fornite dal Comitato di Gestione attraverso il R.I. 2. Tale R.I. dovrà salvaguardare i diritti di conservazione del posto contemperandoli con criteri di economicità di gestione e di tutela degli utenti in lista d'attesa. 	<p style="text-align: center;">Articolo 6 - Assenze dei bambini e delle bambine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui il nuovo iscritto o la nuova iscritta non si presenti alla data fissata per l'inizio della frequenza o chi ha già iniziato la frequenza si assenti senza comunicare la motivazione, il posto viene conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino. 2. Se i genitori presentano adeguate e documentate motivazioni, la Commissione Nido Famiglia può decidere la conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari.
<p style="text-align: center;">Articolo 7 - Organi collegiali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La gestione e la partecipazione si realizzano attraverso i seguenti organismi: <ul style="list-style-type: none"> - Comitato di Gestione del Nido - Conferenza di Servizio del Nido - Collegio Educatori del Nido - Assemblea Generale del Nido - Assemblea di Sezione - Assemblea dei Genitori del Nido - Commissione Handicap del Circolo - Commissione Continuità del Circolo - Commissione Mensa del Nido. 	<p style="text-align: center;">Articolo 7 - Organi collegiali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La gestione e la partecipazione si realizzano attraverso i seguenti organismi: <ul style="list-style-type: none"> - Commissione Nido Famiglia - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia - Conferenza di Servizio del Nido - Collegio Educatori del Nido - Assemblea Generale del Nido - Assemblea di Sezione - Assemblea dei Genitori del Nido - Commissione Handicap del Circolo - Commissione Continuità del Circolo - Commissione Mensa del Nido.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Comitato di gestione del nido</p> <p>Il Comitato di Gestione é organo di partecipazione sociale alla gestione della scuola.</p> <p>9.1) COMPOSIZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un rappresentante delle famiglie degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea dei genitori della sezione; b) due rappresentanti delle famiglie in lista d'attesa in ordine di graduatoria; c) un rappresentante del personale del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando la presenza di entrambe le componenti; d) un rappresentante della Circostrizione, nominato dal Presidente; e) il segretario economo, con funzioni di segretario, senza diritto di voto; f) il/la Direttore/trice Didattico/a. <p>Le elezioni si svolgono ogni tre anni entro il 30 di ottobre.</p> <p>I componenti decaduti vengono rieletti dal gruppo di riferimento.</p> <p>Il Comitato di Gestione elegge, a maggioranza semplice, un Presidente e un Vice Presidente all'interno della componente genitori. La seduta è valida con la partecipazione della metà degli eletti.</p> <p>I genitori decadono con il passaggio del bambino ad altra scuola.</p> <p>Il Comitato di Gestione é convocato, in prima seduta dal Direttore Didattico e, successivamente, dal Presidente anche su richiesta o di almeno un terzo dei componenti o di un terzo dei genitori della scuola o del direttore Didattico.</p> <p>Le sedute del Comitato di Gestione sono aperte ai componenti della scuola salvo che si affrontino questioni personali.</p> <p>9.2) COMPETENZE</p> <p>Il Comitato di Gestione formula la proposta di regolamento interno ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e ha potere deliberante sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) (soppresso) 2) predisposizione degli elenchi delle domande presentate (comprendenti sia quelle ripresentate perché in lista d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia quelle ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello 	<p style="text-align: center;">Articolo 9 – Commissione Nido Famiglia</p> <p>1. La Commissione Nido Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva del nido ed è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un o una rappresentante delle famiglie degli utenti per ogni sezione, eletto a maggioranza semplice dall'assemblea dei genitori della sezione; b) un o una rappresentante del personale del nido per ogni sezione, eletto dalla Conferenza di servizio, salvaguardando la presenza di entrambe le componenti; c) una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo; d) la direttrice didattica o il direttore didattico. <p>2. Sono inviati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.</p> <p>3. Le elezioni si svolgono ogni tre anni entro il 30 di ottobre.</p> <p>4. I componenti decaduti vengono rieletti dal gruppo di riferimento.</p> <p>5. La Commissione Nido Famiglia elegge, a maggioranza semplice, una persona con funzioni di Presidente ed una di Vice Presidente, all'interno della componente genitori. La seduta è valida con la partecipazione della metà degli eletti e delle elette</p> <p>6. I genitori decadono con il passaggio del bambino ad altra scuola</p> <p>7. La Commissione é convocata in prima seduta dal direttore didattico o dalla direttrice didattica e, successivamente, da chi ha la funzione di Presidente, anche su richiesta o di almeno un terzo dei componenti o di un terzo dei genitori del nido o del direttore didattico o della direttrice didattica.</p> <p>8. Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte le famiglie del nido, salvo casi particolari, secondo il giudizio del direttore o della direttrice del Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.</p> <p>9. La Commissione ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esprime parere al competente dirigente della Divisione Servizi Educativi circa la possibilità di accogliere bambini e bambine con disagio sociale in misura superiore al 20% e fino al 30% di posti del nido; - viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>stesso anno, sia le nuove domande pervenute), attribuzione dei punteggi relativi, secondo quanto previsto all'articolo 5.2), e trasmissione all'ufficio Istruzione circoscrizionale entro le scadenze stabilite dal provvedimento della Giunta Comunale di cui all'articolo 5.3;</p> <p>3) richiesta all'Ufficio Istruzione circoscrizionale di effettuare accertamenti qualora vi siano ragionevoli dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda o l'adeguatezza della documentazione prodotta ed allegata;</p> <p>4) definizione su proposta del Collegio degli Educatori, degli orari di funzionamento, della formazione delle sezioni e delle modalità di inserimento;</p> <p>5) ammissione dei bambini.</p> <p>Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.</p> <p>Il Comitato di Gestione inoltre può esprimere le proprie osservazioni in merito al progetto educativo elaborato dal Collegio degli Educatori e assumere periodicamente elementi conoscitivi diretti circa l'andamento del servizio, secondo le modalità previste dal R.I..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - analizza e discute il Progetto educativo annuale del nido, formulando eventuali osservazioni e proposte; - approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio degli Educatori, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini; - formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio; - approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento del nido, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni; - approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Progetto educativo annuale del nido ed autorizzate dalla direttrice o dal direttore. <p>10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.</p>
	<p><i>La Commissione Nido Famiglia nuovo organo di partecipazione delle famiglie in sostituzione del Comitato di gestione, deve essere indicata al posto del precedente nei seguenti articoli:</i> art. 2 comma 3, art. 10.1.a, art. 12.1 comma 2, art. 13 comma 4, art. 14.2.3, 18 comma 4.3, art. 26 comma 4</p>
	<p>Articolo 9 bis - Conferenza dei presidenti delle Commissioni Nido Famiglia</p> <p>1. I Presidenti delle Commissioni Nido Famiglia si riuniscono in Conferenza, a livello di Circolo, circoscrizionale o cittadino, di propria iniziativa o su convocazione della direttrice o del direttore di Circolo, dell'Assessore o dell'Assessora, del/la dirigente o del/la Presidente della Circoscrizione competenti.</p> <p>2. La Conferenza è organismo consultivo dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia, sugli indirizzi programmatici, sulle modalità della partecipazione delle famiglie alla vita del nido e sui diversi aspetti del funzionamento del servizio contenuti nel presente regolamento.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Collegio degli educatori del nido</p> <p>E' costituito dagli Educatori del Nido ed è presieduto dal Direttore Didattico. Viene convocato con cadenza almeno bimestrale dal Direttore Didattico. Possono prevedersi riunioni collegiali convocate e costituite unicamente dal personale docente, previa comunicazione al Direttore Didattico. Può inoltre prevedersi la partecipazione del Segretario Economo.</p> <p>11.1) COMPETENZE</p> <p>Il Collegio degli Educatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elabora annualmente la programmazione educativo-didattica, discute e propone i criteri di organizzazione e gestione del personale; 2. individua strategie di verifica e strumenti di valutazione degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione; 3. propone e attua progetti di sperimentazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento; 4. attiva forme di collaborazione, nell'ambito della continuità educativa, con le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio; 5. promuove il raccordo con i Servizi Sociali e le altre realtà del territorio perseguendo la continuità orizzontale; 6. prende in carico le situazioni di svantaggio o di disagio di varia natura predisponendo collegialmente un progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici dei bambini; 7. propone iniziative di formazione e di aggiornamento; 8. provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale didattico; 9. propone al Comitato di Gestione la formazione delle sezioni. 	<p style="text-align: center;">Articolo 11 - Collegio degli educatori del nido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' costituito dagli Educatori del Nido ed è presieduto dal Direttore Didattico. 2. Viene convocato con cadenza almeno bimestrale dal Direttore Didattico. 3. Possono prevedersi riunioni collegiali convocate e costituite unicamente dal personale docente, previa comunicazione al Direttore Didattico. 4. Può inoltre prevedersi la partecipazione del Segretario Economo. 5. Il Collegio degli educatori ha le seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"> - elabora il Progetto educativo annuale del nido, discute e propone criteri di organizzazione e gestione del personale; - individua strategie di verifica e strumenti di valutazione degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione; - propone e attua progetti di sperimentazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento; - attiva forme di collaborazione, nell'ambito della continuità educativa, con le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio; - promuove il raccordo con i Servizi Sociali e le altre realtà del territorio perseguendo la continuità orizzontale; - prende in carico le situazioni di svantaggio o di disagio di varia natura predisponendo collegialmente un progetto di intervento in relazione ai bisogni specifici dei bambini; - propone iniziative di formazione e di aggiornamento; - provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale didattico; - propone alla Commissione Nido Famiglia la formazione delle sezioni.
<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Commissione mensa del nido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si occupa del controllo sulla refezione, secondo quanto specificato con circolari del servizio competente. 2. E' composta dal segretario economo, da due educatori, da due operatori, da genitore per sezione, da un rappresentante del Consiglio di Circoscrizione, fino a un massimo di dieci componenti. 3. Esprime pareri, formula proposte e rivolge eventuali contestazioni al Direttore Didattico, al Dirigente competente ed alla Commissione Tecnico Scientifica che vigila sul servizio. 4. E' coordinata da un genitore. 	<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Commissione mensa del nido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione mensa svolge un ruolo di collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Ristorazione Scolastica ed un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto da parte delle bambine e dei bambini e delle modalità di erogazione del servizio. In particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il miglioramento del servizio e reclami. 2. E' composta da personale e da genitori del nido ed è coordinata da un genitore. 3. Con circolari del Servizio vengono disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento.

	VIGENTE	Punti	MODIFICHE	Punti
RESIDENZA	Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)	priorità 1)	Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)	20.000
	Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)	priorità 2)	Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)	10.000
	Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)	priorità 3)	Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)	0
PRIORITA' ASSOLUTA	Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione della Commissione H centrale)	600	Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)	600
	Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia) (Tali bambini/e sono accolti in numero non superiore al 20% della capacità ricettiva del nido; su decisione della Commissione Unica, sentito il Comitato di Gestione, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 30% della capacità ricettiva)	300	Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia) (In ogni nido questi/e bambini/e sono accolti in numero non superiore al 20% dei posti; su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi, sentita la Commissione Nido Famiglia , possono essere accolti ulteriori bambine/i, fino ad un massimo del 30% dei posti)	300
	Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)	150	Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)	150
UN SOLO GENITORE COABITANTE	Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la potestà	59	Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la responsabilità genitoriale	59
	Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti)	36	Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se i genitori non coabitano e se l'unico genitore coabitante non ha costituito una convivenza di fatto)	36
CARICO FAMILIARE (conviventi)	- Ogni figlia/o di età inferiore a 11 anni (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) - Stato di gravidanza della madre	22	- Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) - Stato di gravidanza della madre o della persona unita civilmente o convivente di fatto	22
	Ogni figlia/o da 11 a 18 anni di età (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)	12	Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)	12
	- Presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido, nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda (a condizione che non vengano espresse altre preferenze) - Presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle	20	- Frequenza di altri figli o altre figlie , che continua nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, nel nido indicato come prima scelta (punteggio attribuito solo nel nido di prima scelta) - Presentazione della domanda di iscrizione per gli stessi nidi per più figli o figlie	20

	VIGENTE	Punti	MODIFICHE	Punti
CARICO FAMILIARE (non conviventi)			Ogni figlia/o fino a 10 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)	11
			Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)	6
CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI (3)	- Ogni genitore lavoratore - Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12	27	- Ogni genitore lavoratore - Ogni genitore non occupato, che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12.	27
	Ogni genitore disoccupato, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno tre mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande	19	Ogni genitore disoccupato da almeno tre mesi.	19
	Ogni genitore studente	13	Ogni genitore studente	13
DISAGIO LAVORATIVO	Ogni genitore con pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore	8	<i>eliminato</i>	0
	Un solo genitore coabitante con pendolarità lavorativa giornaliera in comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, se lavoratore dipendente, con turni di lavoro sulle 24 ore	17	<i>eliminato</i>	0
LISTA ATTESA	Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni educativi	18	Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni educativi	18
TRASFERIMENTO	Trasferimento da nido di altre Circoscrizioni (per cambio residenza)	24	Trasferimento da altro nido d'infanzia comunale di Torino (per cambio residenza)	24
PARITA'	A parità di punteggio viene data precedenza al/la bambino/a con ISEE inferiore. Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all'ISEE una decurtazione del 15%, secondo le modalità attuative stabilite dalla Giunta Comunale. In subordine, qualora non venga dichiarato l'ISEE, verrà data precedenza al/la bambino/a di età maggiore, per le graduatorie del lattanti (0-12 mesi) e dei piccoli (13-24 mesi), al/la bambino/a di età minore nella graduatoria dei grandi (25-36 mesi).		A parità di punteggio viene data precedenza al/la bambino/a con ISEE inferiore. In subordine, qualora non venga dichiarato l'ISEE, verrà data precedenza al/la bambino/a di età maggiore, per le graduatorie del lattanti (0-12 mesi) e dei piccoli (13-24 mesi), al/la bambino/a di età minore nella graduatoria dei grandi (25-36 mesi).	

- (1) **Il punteggio è attribuito anche per i figli e le figlie del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentata istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto, anche se non è genitore del/la bambino/a**
- (2) **Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, il punteggio viene attribuito anche, se ricorre il caso, per i figli e le figlie di cui il coniuge (che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione) o la persona unita civilmente o convivente di fatto abbia l'affidamento condiviso. Viene anche attribuito il punteggio previsto per gravi problemi di salute e per la frequenza o iscrizione di altri figli o altre figlie negli stessi nidi.**
- (3) **Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa. Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, viene assegnato il punteggio relativo alla condizione occupazionale di tale genitore e, se presente, del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto con il genitore coabitante.**